



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 26 settembre 2012

**NUMERO AFFARE 03642/2012 03642/2012**

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca dipartimento per l'istruzione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dott.ssa [REDACTED] per l'annullamento degli atti della procedura selettiva, per titoli e colloquio, a 4 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale, bandita con determinazione del Direttore generale dell'INVALSI n. 183 del 2010, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del CCNL 2002/2005.

Istanza di sospensiva.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0002130 del 3 aprile 2012, trasmessa con nota in pari data n. 0002131 e pervenuta in Segreteria il 23 successivo, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dipartimento per l'istruzione) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

## PREMESSO

Con deliberazione n. 183 del 5 novembre 2010 il Direttore generale dell'INVALSI emanava il bando relativo alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, a 4 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del CCNL 2002/2005 (Bando INVALSI n. 1/2010).

Nella prima seduta la Commissione esaminatrice (nominata con disposizione presidenziale n. 54 del 25 novembre 2010) fissava i criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli; il 2 dicembre 2010, nel corso della seconda seduta venivano valutati i titoli presentati dai primi otto candidati, ed il 3 successivo venivano valutati quelli degli ultimi quattro candidati. Al termine di tale fase la dott.ssa [REDACTED] veniva ammessa al colloquio con punti 60/80.

Il 13 dicembre 2010 si svolgeva la prova orale, che la suddetta dott.ssa [REDACTED] superava con punti 14/20. Alla fine dell'intera procedura risultavano avere superato ambedue cinque candidati e la dott.ssa [REDACTED] si classificava al quinto posto nella graduatoria di merito con il punteggio 84/100.

In data 17 dicembre 2010 gli atti della procedura venivano trasmessi dalla Commissione all'Amministrazione, che con nota n. 10971 del 22 successivo chiedeva formalmente alla Commissione di valutare l'opportunità di integrare i verbali della seconda, terza e quarta riunione con gli elementi ritenuti utili a ricostruire il percorso logico e le motivazioni che avevano condotto la Commissione a determinare, secondo i criteri fissati nel verbale della prima riunione, i punteggi attribuiti in candidati esaminati.

Il 10 gennaio 2011 si riuniva di nuovo per una quinta seduta la Commissione, che integrava con specifiche motivazioni il voto numerico attribuito a ciascun candidato nella prova orale.

Con determinazione del Direttore generale n. 12 del 2011 venivano approvati gli atti della procedura, sulla base del verbale n. 5 e del fatto che i verbali nn. 2 e 3

dovevano ritenersi integrati con le tabelle allegate agli stessi, nelle quali erano stati esplicitati i punteggi attribuiti a ciascun candidato in relazione ai singoli criteri stabiliti del bando.

In data 28 aprile 2011 la dott.ssa [REDACTED] presentava ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo:

- a) genericità ed indeterminatezza dei criteri valutativi di dettaglio fissati dalla Commissione nella prima riunione sia per ciò che riguarda la valutazione dei titoli che per quanto riguarda la valutazione della prova orale;
- b) carenza di motivazione per ciò che riguarda la valutazione della prova orale ed illegittimità della motivazione aggiunta nel corso della quinta riunione della Commissione del 10 gennaio 2011 (a circa un mese di distanza dall'effettuazione della prova);
- c) modifica da parte della Commissione dei criteri di valutazione fissati dal bando;
- d) mancata considerazione delle attività svolte in un contesto normativo diverso da quello attuale in relazione ai compiti istituzionali dell'INVALSI; eccesso di potere in senso relativo;
- e) eccesso di potere in senso relativo nell'attribuzione dei punteggi ai diversi candidati.

Con la relazione citata in epigrafe l'Amministrazione si esprime per l'infondatezza del ricorso, senza tuttavia argomentare né in punto di fatto, né in punto di diritto e rimettendosi alla documentazione inviata dall'INVALSI, che peraltro, a sua volta, si limita ad una narrativa dei fatti e a far pervenire una relazione di controdeduzioni della Commissione esaminatrice.

## CONSIDERATO

Infondato appare il primo motivo di ricorso per quanto riguarda i criteri per la valutazione dei titoli. La giurisprudenza amministrativa è ormai ferma nel ritenere

che la fissazione dei criteri di valutazione delle diverse prove è frutto di un'ampia discrezionalità (Cons. Stato, Sez. IV, 1° giugno 2010, n. 3477) amministrativa. Ora, a ben considerare, i criteri elaborati dalla Commissione nel corso della prima riunione integrano, senza contraddirli, quelli contenuti nella determinazione che ha bandito la selezione in oggetto, sicchè non può sostenersi che tali criteri appaiano generici ed indeterminati, soprattutto in quanto essi emergono con chiarezza da una lettura combinata del bando di concorso e dei criteri integrativi risultanti nel verbale n. 1 della Commissione. Pertanto la valutazione dei titoli appare legittimamente effettuata.

Quanto alle prove orali, poi, non vi è dubbio che l'art. 7 del bando di concorso ne abbia fissato l'oggetto (discussione dei titoli presentati) e le finalità (accertamento della preparazione e della professionalità dei candidati), onde ciò che deve essere valutato in questa sede è se tali criteri appaiono sufficienti ad assicurare trasparenza nella valutazione della prova orale da parte della Commissione. E' evidente, però, che l'accertamento della preparazione e professionalità dei candidati appare icu oculi un parametro eccessivamente generico al fine di assicurare che la valutazione della Commissione esaminatrice si svolge secondo la trasparenza richiesta all'azione dell'Amministrazione dall'art. 97 Cost. ed al fine di consentire che il solo voto numerico sia sufficiente ad individuare i motivi posti a base del giudizio della Commissione.

Pertanto sotto questo pur limitato profilo il ricorso appare fondato, anche perché il suddetto motivo di ricorso si lega a quanto dedotto con il successivo motivo di ricorso, nel quale si lamenta che, avendo la stessa Amministrazione rilevato il difetto di motivazione riguardo alla prova orale, la Commissione abbia proceduto nel verbale n. 5 alla motivazione, a circa un mese di distanza dallo svolgimento della prova, dei giudizi numerici formulati nel verbale n. 4. Discutibile appare, infatti, l'operato della Commissione che ha parificato il difetto di motivazione ad

un vizio meramente formale, sanabile ex post , mentre nel caso di specie il difetto di motivazione costituisce un vizio sostanziale, che induce a ritenere l'operato della Commissione stessa carente sotto il profilo della trasparenza e della necessità di assicurare un'adeguata par condicio tra i candidati.

La fondatezza dei primi due vizi induce a ritenere viziata la prova orale così come si è svolta e ad annullare gli atti amministrativi conseguenti, con assorbimento dell'istanza di sospensiva che accompagna il ricorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE  
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO  
D.ssa Tiziana Tomassini